Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°337 TFT 29 del 05 marzo 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

   FAX: 0916808462

   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

   FAX: 0916808462

   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci, e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Barbagallo Gianfranco, nella riunione del giorno 05 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 57/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. AMATA SALVATORE (Calciatore Società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti);
Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale, con nota prot. 6886/1176 del 11/01/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Amata Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore della società A.P.D. Troina Sporting Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D. e 39 lett. E) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l'attività di tecnico durante il campionato di seconda categoria stagione sportiva 2016-2017 disputato dalla predetta società, senza essere abilitato presso il Settore Tecnico.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
squalifica per quattro giornate a carico del sig. Amata Salvatore, calciatore della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.P.D. Troina Sporting Club è stato indicato quale allenatore, sebbene non abilitato presso il Settore Tecnico, il calciatore Amata Salvatore.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il calciatore della A.P.D. Troina Sporting Club, Sig. Amata Salvatore, svolto le funzioni di allenatore senza essere abilitato presso il Settore Tecnico.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
squalifica per tre giornate a carico del sig. Amata Salvatore, calciatore della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 58/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. STERRANTINO ANTONINO COSIMO (Presidente Società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti);

società POL. D. CITTÀ DI ROCCALUMERA.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale, con nota prot. 7251/180 del 18/01/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale,:
Il sig. Sterrantino Antonino Cosimo, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e agli artt. 33 e 44 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore iscritto al Settore Tecnico e per aver consentito o comunque non impedito al sig. Cacciola Carmelo di svolgere nella stagione sportiva 2017-2018 l'attività di tecnico della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato per la medesima società;
la società Pol. D. Città di Roccalumera per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Sterrantino Antonino Cosimo e dal Sig. Cacciola Carmelo.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Sterrantino Antonino Cosimo, Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti;
ammenda di € 600,00 a carico della società Pol. D. Città di Roccalumera.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla Pol. D. Città di Roccalumera, è stato indicato quale allenatore il sig. Cacciola Carmelo, tecnico non regolarmente tesserato per la società oggi deferita.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. D. Città di Roccalumera Sig. Sterrantino Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare solo parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, come precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi due di inibizione a carico del sig. Sterrantino Antonino Cosimo, Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti;
ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. D. Città di Roccalumera.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 59/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BAGLIERI MARCO, all'epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Giarratanese;

Sig. GARRAFFA ANGELO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Giarratanese.

Società A.S.D. GIARRATANESE

La Procura Federale, con nota 7362/131pfi 18-19 MS/CS/gb del 22 gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe e, specificamente:

a) Il sig. Baglieri Marco, all'epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Giarratanese, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF, per avere sottoscritto la distinta di gara A.S.D. Giarratanese - Centro Olimpia del 24.1.2018, campionato giovanissimi provinciale, attestando falsamente che tutti i calciatori della società A.S.D. Giarratanese erano regolarmente tesserati compresi i calciatori Kanoute Abdurahman (01/01/2004) e Sow Issa (19/04/2004), così consentendo agli stessi di prendere parte alla gara, sebbene non tesserati con la predetta società A.S.D. Giarratanese; nonché per avere sottoscritto la distinta di gara A.S.D. Giarratanese - Fair Play Comiso del 27.11.2017, campionato giovanissimi provinciale, attestando falsamente che tutti i calciatori della società A.S.D. Giarratanese erano regolarmente tesserati, compresi i calciatori Kanoute Abdurahman (01/01/2004) e Sow Issa (19/04/2004), così consentendo agli stessi di prendere parte alla gara, sebbene non tesserati con la predetta società A.S.D. Giarratanese;

b) Il sig. Garraffa Angelo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Giarratanese, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell' obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF, per avere sottoscritto la distinta di gara Game Sport Ragusa - A.S.D. Giarratanese del 4.12.2017, campionato giovanissimi provinciale, attestando falsamente che tutti i calciatori della società A.S.D. Giarratanese erano regolamenti tesserati, compresi i calciatori Kanoute Abdurahman (01/01/2004) e Sow Issa (19/04/2004), così consentendo agli stessi di prendere parte alla gara, sebbene non tesserati con la predetta società A.S.D. Giarratanese;

c) La società A.S.D. Giarratanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Baglieri Marco e Garraffa Angelo.

Il deferimento trae origine da una segnalazione di questa Corte Sportiva di Appello che trasmetteva una nota alla Procura federale della F.I.G.C. protocollata il 6.3.2018 con allegato il C.U. n. 300 CSAT del 27.2.2018 relativo al procedimento n. 87/A inerente le decisioni assunte a seguito del ricorso presentato dalla società A.S.D. Giarratanese - Centro Olimpia Giarratana, campionato Giovanissimi provinciale (Delegazione provinciale Ragusa) del 24.1.2018.

La Procura Federale provvedeva all'istruzione del procedimento attraverso diversi atti di indagine tra i cui i più rilevanti appaiono:

- copia referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. Giarratanese - Centro Olimpia Giarratana del 24.1.2018, con allegate le distinte delle squadre e il rapportino di fine gara;
- foglio di censimento della società A.S.D. Giarratanese, relativo alle stagione sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- verbale di mancata presentazione del sig. Garraffa Angelo, tesserato per la A.S.D. Giarratanese nella stagione sportiva 2017/2018, alla programmata audizione del 29.10.2018 presso la delegazione provinciale di Ragusa;
- verbale di audizione del 29.10.2018 della sig.ra Milito Salvatrice, presidente della società A.S.D. Giarratanese;
- verbale di audizione del 29.10.2018 del sig. Baglieri Marco, già segretario della società A.S.D. Giarratanese;

- copia fotostatica della distinta relativa alla gara Game Sport Ragusa - A.S.D. Giarratanese disputata a Ragusa il 4.12.2017, campionato giovanissimi provinciale,

All'udienza dibattimentale le parti deferite, ritualmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Giarratanese
- inibizione per mesi due a carico del sig. Baglieri Marco
- inibizione per mese uno a carico del sig. Garraffa Angelo

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

Segnatamente e in via decisiva si rilevano le audizioni sopra indicate; in particolare, la sig.ra Milito Salvatrice, ascoltata dalla Procura Federale il 29.10.2018, con riferimento ai fatti di indagine ha precisato che la distinta relativa alla gara Giarratanese - Centro Olimpia Giarratana … del 24 gennaio 2018 - che la stessa ha avuto modo di visionare nel corso dell'audizione -, "*è stata, senza dubbio, firmata dal sig. Marco Baglieri"*. E ancora dichiarava *"sono a conoscenza che il rapportino di fine gara è stato firmato dal sig. Baglieri Marco".* La udita proseguiva dichiarando di non essere a conoscenza che alcuni calciatori avessero preso parte alla gara in argomento privi di regolare tesseramento poichè certa che il tutor dei ragazzi, avesse provveduto a regolarizzare, presso il Comitato regionale Sicilia la posizione degli stessi.

Nella medesima data del 29.10.2018, veniva sentito dalla Procura federale il sig. Baglieri Marco, quest'ultimo, dopo aver dichiarato di aver presentato in data 10.7.2018 le dimissioni dalla carica di segretario della A.S.D. Giarratanese che ricopriva nella stagione sportiva 2017/2018, su specifica domanda confermava di avere sottoscritto, "*senza dubbio*", la distinta ed il rapportino relativo alla gara Giarratanese - Centro Olimpia Giarratana, campionato giovanissimi provinciali del 24 gennaio 2018 che lo stesso ha avuto modo di visionare nel corso dell' audizione. Il medesimo audito confermava, altresì, di aver sottoscritto la distinta relativa alla gara Giarratenese - Fair Play Comiso del 27.11.2017.

Tutto ciò premesso, ritenuto la condotta tenuta dai sigg.ri. Baglieri Marco e Garraffa Angelo comporta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF, e considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto commesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

inibizione per mese uno a carico del sig. Baglieri Marco, all'epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Giarratanese;

inibizione per mese uno a carico del sig. Garaffa Angelo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Giarratanese;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Giarratanese.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite; le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 60/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ATRIA MARIO (calciatore tesserato con la A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti);
Sig. TRAMONTE GIAN LUIGI (calciatore tesserato con la A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti);
Società A.S.D. FOLGORE 2018 (già A.S.D. Campobello).

La Procura Federale con nota prot. 7865/132pfi 18-19/MS/CS/gb del 25/01/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

a) Il Sig. Atria Mario, calciatore all'epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Campobello, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere tenuto un atteggiamento reticente e assolutamente non collaborativo in occasione dell'audizione disposta dalla Procura Federale così impedendo, di fatto, l'accertamento dell'identità dell'autore della condotta violenza tenuta nei propri confronti in occasione della gara A.S.D. Campobello – A.P.D. Fulgatore del 05/02/2018. Lo stesso Atria dichiarava fatti diversi da quelli refertati dall'arbitro e allo stesso riferiti nell'immediatezza del fatto;
b) Il Sig. Tramonte Gianluca, calciatore all'epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Campobello, della violazione di cui all'art. 1 bis comma 3 del C.G.S., in quanto regolarmente convocato, non si presentava agli Organi Federali.
c) La A.S.D. Folgore 2018 (già A.S.D. Campobello), della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti a titolo di responsabilità oggettiva.

Il deferimento trae origine dalla nota del 28 aprile 2018 da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale della LND-CRS, con la quale si trasmettevano gli atti del procedimento a carico del calciatore Carriglio Christian (proc. 86/A) e alla refertazione dell'arbitro, il primo prosciolto poiché non era certo che fosse stato lui a colpire il giocatore Atria Mario e l'arbitro per quanto riportato nel referto della gara Campobello/Fulgatore del 05/02/2018, valida per il campionato Juniores, non avendo egli personalmente individuato l'aggressore, indicatogli solo dallo stesso giocatore Atria che accusava l'avversario di averlo colpito.
L'Ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all'audizione degli incolpati. Solo il giocatore Atria si presentava e svolgeva difese scritte mentre le altre parti inquisite non svolgevano alcun attività difensiva.
All'udienza del 05/03/19 nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:
a carico del Sig. Atria Mario, calciatore della A.S.D. Campobello, oggi A.S.D. Folgore 2018, squalifica per mesi quattro;
a carico del Sig. Tramonte Gianluca Giovanni, calciatore della A.S.D. Campobello, oggi A.S.D. Folgore 2018, la squalifica per mesi due;
a carico dell'A.S.D. Campobello, oggi A.S.D. Folgore 2018, la sanzione dell'ammenda di € 200,00.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale sono pienamente fondati e documentati.
La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione del calciatore che si era reso responsabile di un episodio di violenza, in occasione della gara A.S.D. Campobello/ A.P.D. Fulgatore del 05/02/2018, nei confronti del calciatore Atria colpito da un calciatore che lo stesso Atria segnalava all'arbitro nella persona di certo Carriglio Christian e successivamente dallo stesso scagionato.
Infatti, il calciatore Atria, che pure aveva denunciato un calciatore avversario, ha poi tenuto

un comportamento “reticente e assolutamente non collaborativo in occasione dell’audizione disposta dalla Procura Federale così impedendo, di fatto, l’accertamento dell’identità dell’autore della condotta violenza avvenuta nei propri confronti in occasione della gara A.S.D. Campobello/A.P.D. Fulgatore del 05/02/2018”.
Lo stesso Atria dichiarava fatti diversi da quelli refertati dall’arbitro ed a questo riferiti nell’immediatezza del fatto; in particolare, affermava di non essere in grado di individuare il suo aggressore perché colpito alle spalle e che inoltre non era stato lui a segnalare all’arbitro l’episodio ritrattando, quindi, quanto riferito all’arbitro nell’immediatezza dei fatti.
Né il capitano della squadra (Tramonte Gianluca Giovanni), né la società deferita hanno fornito alcun apprezzabile contributo alle indagini, neppure dando corso alla convocazione disposta dalla Procura Federale. Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari degli incolpati, e in particolare:

a) Il Sig. Atria Mario, calciatore all’epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Campobello, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S.;
b) Il Sig. Tramonte Gianluca Giovanni, calciatore all’epoca dei fatti e capitano della squadra nel corso della gara in questione, tesserato della società A.S.D. Campobello, della violazione dell’obbligo di presentarsi agli Organi Federali di cui all’art. 1 bis comma 3 del C.G.S.
c) La Società A.S.D. Folgore 2018 (già A.S.D. Campobello), della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti, al momento della commessa trasgressione.

Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di dovere aderire alle richieste della Procura Federale.
In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare nel minimo edittale i deferiti, così come da dispositivo.
Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., l’art. 4, 2 comma del C.G.S., applica:
a carico del Sig. Atria Mario, calciatore all’epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Campobello, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi due;
a carico del Sig. Tramonte Gianluca, calciatore all’epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Campobello, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 3 del C.G.S., la sanzione della squalifica per mese uno.
A carico della A.S.D. Folgore 2018, già A.S.D. Campobello, per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione, la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 61/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MACCARONE FILADELFIO MARCE (Presidente Società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T. all’epoca dei fatti);
società A.S.D. CALCIO LAVINAIO S.L.T.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.
La Procura Federale, con nota prot. 7672/493 del 28/01/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale,:
Il sig. Maccarone Filadelfio Marce, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T. per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato di seconda categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
la società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T. per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Maccarone Filadelfio Marce.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi quattro di inibizione a carico del sig. Maccarone Filadelfio Marce, Presidente della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T. all'epoca dei fatti;
ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T., non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T., Sig. Maccarone Filadelfio Marce, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi due di inibizione a carico del sig. Maccarone Filadelfio Marce, Presidente della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T. all'epoca dei fatti;
ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI